



Città di Lecco

Comune di Lecco

Piazza Diaz, 1 – 23900 Lecco (LC) - Tel. 0341/ 481111- Fax. 286874 - C.F.00623530136

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Numero 52 del 25.10.2010

OGGETTO: CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI PROPRIETÀ COMUNALE, SITO IN VIA CANTARELLI N. 7, ALLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "GHISLANZONI/GAL" DI LECCO. PROVVEDIMENTI.

Il Consiglio Comunale si è riunito il giorno venticinque del mese di ottobre nella Sala Consiliare della Residenza Municipale, in seduta di prima convocazione, per trattare l'argomento in oggetto.

Risultano presenti i signori Consiglieri:

	PRESENTI	ASSENTI		PRESENTI	ASSENTI
Virginio Brivio – Sindaco	X		Giorgio Gualzetti	X	
Alfredo Marelli – Pres. Consiglio	X		Alberto Invernizzi		X
Stefano Citterio	X		Alessandro Magni	X	
Salvatore Rizzolino		X	Ezio Venturini	X	
Prashanth Cattaneo	X		Roberto Castelli		X
Stefano Angelibusi	X		Fabio Dadati		X
Andrea Frigerio	X		Stefano Chirico		X
Enrico Mazzoleni	X		Mauro Piazza		X
Michaela Licini	X		Ivan Mauri	X	
Luigi Marchio	X		Filippo Boscagli		X
Raffaella Cerrato	X		Antonio Pasquini		X
Marco Caccialanza	X		Angela Fortino	X	
Viviana Parisi	X		Dario Romeo	X	
Giorgio Buizza	X		Cinzia Bettega	X	
Alberto Colombo	X		Lamberto Bodega	X	
Nives Rota	X		Stefano Parolari	X	
Jacopo Ghislanzoni	X		Giorgio Siani	X	
Ernesto Palermo	X		Giulio De Capitani	X	
Casto Giuseppe Pattarini	X		Giovanni Colombo	X	
Elisa Corti	X		Pierino Locatelli	X	
Antonio Pattarini	X		TOTALE	33	08

Presiede l'adunanza il Presidente del Consiglio Comunale, Alfredo MARELLI, assistito dal Segretario Generale, Paolo CODARRI.

Il Presidente del Consiglio Comunale sceglie, quali Scrutatori, i Consiglieri Comunali:

M. Caccialanza – S. Citterio – P. Locatelli

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Premesso che:
 - il Comune di Lecco è proprietario, fra l'altro, di un impianto sportivo, sito in Via Cantarelli n.7, destinato, in particolare, allo svolgimento dell'attività sportiva della ginnastica e della scherma;
 - il predetto immobile è stato, fin dal 1997, concesso in uso all'Associazione Sportiva "Ghislanzoni/Gal" di Lecco per la promozione e la pratica della ginnastica artistica e che tuttora la stessa società è in possesso di tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa al fine dell'affidamento della gestione dell'impianto ad associazione sportiva dilettantistica locale;
 - con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23, in data 25.3.2004, è stata approvata quale modalità di gestione dell'impianto sportivo di cui sopra, la concessione all'Associazione "Ghislanzoni/Gal", unica società sportiva dilettantistica affiliata alla Federazione sportiva della Ginnastica, esistente in città;
 - a seguito della sopracitata deliberazione si è provveduto a stipulare regolare convenzione che regolamentava i rapporti tra Amministrazione Comunale e la Associazione "Ghislanzoni/Gal", come da contratto n. 8944 di rep. in data 27.07.2004;
 - la predetta convenzione è scaduta in data 27.07.2010;
 - con deliberazione del Commissario Straordinario n. 63 in data 17.03.2010 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2010, che comprende, fra l'altro, quale obiettivo strategico n. 6 del Settore ECT, l'attuazione del progetto "Impianti sportivi comunali di via Cantarelli: approvazione nuove modalità di gestione", che si propone di assicurare la continuità di fruizione dei predetti impianti prevedendo, anche l'attuazione di specifici progetti ed interventi di promozione della cultura dello sport quale strumento di benessere della popolazione, oltre che garantire il risparmio da parte del Comune delle spese di gestione degli impianti;
- Ritenuto, oltre che per le predette motivazioni, per ragioni connesse al perseguimento degli obiettivi relativi al patto interno di stabilità e alla applicazione, nel settore della promozione e della pratica sportiva, del principio della sussidiarietà orizzontale enunciato dall'art. 118, u.c., della Costituzione e del principio di cui all'art. 10, comma 3, del D.lg. 267/2000, di confermare quale modalità di gestione del suddetto impianto l'affidamento in concessione all'associazione sportiva dilettantistica "Ghislanzoni-Gal" di Lecco, come peraltro espressamente consentito dall'art. 90, comma 25, della legge 289/2002 e dagli artt. 2 e 5, comma 3, della Legge Regionale 27/2006;
- Preso atto che a seguito di numerosi incontri, iniziati nel mese di luglio 2010, tra l'Assessore allo Sport, l'Assessore al Patrimonio, il Presidente dell'Associazione "Ghislanzoni-Gal", il Dirigente del Settore Politiche educative, culturali, sportive e del tempo libero e il Direttore del Servizio Sport, si è giunti ad un accordo per la concessione della gestione dell'impianto sportivo di cui trattasi e che i termini di tale concessione, sono indicati nello schema di convenzione, composto da n. 18 articoli, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegato A);
- Dato atto che le tariffe per l'utilizzo della struttura, relative alla stagione sportiva 2010/2011, sono già state approvate con deliberazione del Commissario Straordinario n. 52 del 4/3/2010 e che ai sensi dell'art. 7 del predetto schema di convenzione, le stesse saranno rimosse direttamente dall'associazione sportiva "Ghislanzoni/Gal" di Lecco;

- Sentite le Commissioni Consiliare I e IV Sport Turismo e Tempo Libero nelle sedute del 16/09/2010 e del 6/10/2010 e recepite le proposte di modifiche presentate dai commissari;
- Visti gli artt. 42 e 117 del D.Lgs. n° 267/2000;
- Visto l'art. 90, comma 24, 25 e 26, della Legge 289/2002;
- Visti gli artt. 2 e 5 comma 3, della Legge Regionale n. 27 del 14/12/2006 "Disciplina delle modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi di proprietà di enti pubblici territoriali, che prevedono sia la possibilità per gli enti pubblici territoriali di affidare in via preferenziale la gestione di impianti sportivi a società e associazioni sportive dilettantistiche e ammettono l'affidamento diretto dell'incarico di gestione agli utilizzatori degli impianti stessi;
- Preso atto che nella fattispecie ricorrono le condizioni previste dalla predetta Legge Regionale;
- Visto il "Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato", adottato con D.P.R. 13/09/2005, n. 296;
- Visto l'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- Visto il parere tecnico, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
- Nel corso del dibattito il consigliere Angelibusi lascia l'aula consiliare. Esce, inoltre, il consigliere Palermo. Rientrano i consiglieri Piazza e Pasquini. Presenti n. 33 consiglieri, assenti n. 8 consiglieri: Angelibusi, Boscagli, Castelli, Chirico, Dadati, Invernizzi, Palermo e Rizzolino.
- Con n. 33 voti favorevoli;

DELIBERA

1°) di assicurare la gestione dell'impianto sportivo di proprietà comunale di Via Cantarelli n° 7, affidandone la concessione alla Associazione Sportiva Ghislanzoni/Gal di Lecco;

2°) di approvare lo schema di convenzione, composto da n. 18 articoli e allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (all. A), dando atto che il verbale di consistenza di cui all'allegato 2 dello schema di convenzione, verrà redatto in contraddittorio, prima della formalizzazione della convenzione stessa;

3°) di dare mandato al Dirigente del competente Settore di stipulare la convenzione, nei termini di cui allo schema sopraccitato, nella forma della scrittura privata, autenticata dal Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 48, comma 1 e 2, del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti.

- Stante l'urgenza, con separata votazione, con n. 33 voti favorevoli

DELIBERA


l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

PARERE TECNICO DI CUI ALL' ART. 49 D.Lgs. 267/2000

Si esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Concessione della gestione dell'impianto sportivo di proprietà comunale, sito in Via Cantarelli n.7, alla Associazione Sportiva "Ghislanzoni/Gal" di Lecco. Provvedimenti..", ID n.5084628 del .20.10.2010

Lecco, 20.10.2010

IL DIRETTORE DI SETTORE
D.ssa Giovanna Esposito



ALLEGATO A

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI PROPRIETA' COMUNALE DI VIA CANTARELLI N.7 ALLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA "GHISLANZONI/GAL" DI LECCO

Art. 1 – OGGETTO

Il Comune di Lecco concede alla Associazione Sportiva "Ghislanzoni-Gal" Codice Fiscale 01454890136, in seguito chiamata concessionaria, la gestione dell'impianto di proprietà comunale, comprensivo delle attrezzature ivi esistenti, sito in Lecco, Via Cantarelli n.7, destinato ad attività sportive, esclusi gli spazi contrassegnati in colore rosso nelle planimetrie allegate alla presente concessione (allegato 1).

L'impianto è costituito da un fabbricato di tre piani fuori terra (piano terra, primo e secondo) con annesso cortile, come meglio evidenziato nelle allegate tavole grafiche. L'immobile è concesso nello stato di fatto e diritto in cui si trova, così come descritto nel verbale di consistenza allegato alla presente convenzione (allegato 2).

E' vietata la locazione o la sub-concessione dei beni oggetto della presente convenzione.

Art. 2 – FINALITA'

Lo scopo della convenzione consiste nella realizzazione delle finalità sportive e sociali che il Comune di Lecco persegue e in particolare:

- la valorizzazione dell'impianto come luogo di diffusione della pratica sportiva della ginnastica e di aggregazione sociale. A tale scopo l'utilizzazione dell'impianto dovrà essere opportunamente incentivata, anche promuovendo nuove attività e manifestazioni;
- consentire ai singoli cittadini di usufruire delle strutture sportive in maniera ottimale, anche in fasce orarie più ampie;
- garantire il più ampio uso dell'impianto per favorire e promuovere l'attività sportiva della ginnastica di tutti i cittadini con particolare riguardo ai giovani e alla "terza età";
- favorire la pratica della ginnastica anche a giovani e adulti portatori di handicap;
- attuare specifici progetti ed interventi di promozione della cultura dello sport quale strumento di formazione e benessere della popolazione;
- consentire al Comune il risparmio di parte delle spese di gestione degli impianti, così come richiesto dalle leggi finanziarie per i servizi a domanda individuale.

La gestione non potrà essere effettuata per altro scopo, salvo i casi eccezionali formalmente autorizzati dal Comune proprietario con idoneo provvedimento scritto.

Il concessionario, nell'espletamento del servizio, dovrà assicurare l'impiego di personale qualificato, competente e preparato, curando in modo particolare la componente relazionale nei confronti degli utenti fornendo a tutti gli operatori opportune istruzioni e realizzando un ambiente confortevole che permetta di vivere l'attività sportiva come momento piacevole della giornata.

Art. 3 – DURATA

La durata della concessione è stabilita in anni 6 (sei) decorrenti dal 1° agosto 2010, anche nelle more della definizione della convenzione, della sottoscrizione del relativo contratto, e con scadenza al 31 luglio 2016.

Alla scadenza, l'intero complesso e gli impianti relativi dovranno essere riconsegnati al Comune di Lecco nelle stesse condizioni di cui al verbale di consegna, salvo il deperimento dovuto a normale vetustà e sempre che tale deperimento non dipenda da mancanza o insufficienza di opportuni interventi di manutenzione ordinaria durante il periodo di concessione.

La concessione si intende risolta di diritto qualora nel corso della gestione fossero emanate norme legislative in contrasto con la concessione stessa, mentre se fossero emanate norme che ne dovessero variare i presupposti, la convenzione sarà riveduta in accordo tra le parti.

Ally

Art. 4 – OBBLIGHI DELLA CONCESSIONARIA

La concessionaria si impegna a custodire, conservare e gestire l'immobile e gli impianti esistenti con ogni diligenza e a non servirsene per usi non consentiti dalla natura del bene.

Sono a carico della concessionaria tutti gli oneri relativi alle opere di manutenzione ordinaria, straordinaria e riparazione (sostituendo quanto danneggiato con materiale della medesima forma e colore) della struttura, degli impianti e delle attrezzature in dotazione, come da verbale di consistenza di cui all'art.1, ad esclusione della completa sostituzione di parti strutturali consistenti dell'immobile stesso e dell'eliminazione delle infiltrazioni d'acqua dalla copertura.

La concessionaria dovrà assicurare che gli impianti, le strutture di supporto ed i servizi, siano tenuti in perfetto stato igienico, adottando ogni necessaria misura e cautela al fine di garantire e preservare l'igiene e la sanità e conseguentemente attenersi rigorosamente alle norme di legge vigenti ed alle ordinanze in materia, compresi gli obblighi derivanti dalla conduzione amministrativa e fiscale; inoltre si impegna a provvedere, a propria cura e spese, ad attivare un servizio di pronto soccorso.

E' fatto obbligo al concessionario di osservare e far osservare, costantemente, tutte le leggi, i regolamenti, le ordinanze, emanate ed emanande, che abbiano attinenza con il servizio assunto.

La concessionaria dovrà garantire l'apertura dell'impianto dal lunedì al sabato per un numero minimo di ore 50.

Il concessionario ha facoltà di tenere chiuso l'impianto dal 15 luglio al 31 agosto di ogni anno e tutte le domeniche e i giorni festivi dell'anno, tranne le domeniche e i giorni festivi in cui si svolgono le manifestazioni connesse alle attività programmate.

Art. 5 – OPERE DI MIGLIORIA

Eventuali opere di miglioria, modifiche e addizioni o installazioni di attrezzature fisse dovranno essere autorizzate preventivamente e per iscritto dal Comune di Lecco.

Le predette opere saranno a totale carico della Concessionaria e resteranno di proprietà del Comune alla scadenza della Convenzione, senza alcun diritto del concessionario a pretendere alcunché di rimborso, corrispettivo, indennizzo o altro.

Le parti concordano che entro il 30 aprile 2011 verrà predisposto, da parte dell'Associazione, in collaborazione con l'altra A.s.d. presente nella struttura, un piano di adeguamento dell'impianto, finalizzato ad un più intenso utilizzo della struttura in particolare della zona già dedicata a bocciodromo. Il piano sarà esaminato dalla Giunta comunale, previo parere della competente Commissione consiliare, ai fini della determinazione circa la fattibilità tecnica ed economica, anche alla luce dei disposti normativi che prevedono il possibile coinvolgimento dell'Associazione nella realizzazione delle opere.

Le parti concordano che, a seguito di questa verifica, sarà possibile una modifica concordata dei termini di durata delle presente convenzione (art. 3), ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 13/09/2005, n.296.

Art. 6 – CANONE

Per la concessione della gestione dell'impianto la concessionaria pagherà al Comune di Lecco un canone annuo di € 15.000,00 (quindicimila/00) da versarsi in 3 rate di pari importo quadrimestrali la prima delle quali sarà corrisposta all'atto della firma della presente convenzione.

Detto canone sarà aggiornato annualmente per eventuali variazioni del potere di acquisto dell'euro. Le variazioni in aumento saranno pari al 75% di quelle accertate dall'Istat dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, così come previsto dalla normativa vigente in materia.

Art. 7 – MODALITA' D'ACCESSO E TARIFFE

E' fatto obbligo alla concessionaria di assicurare l'utilizzo della struttura da parte di tutti i cittadini lecchesi.

La concessionaria avrà diritto alla riscossione dei proventi derivanti dall'applicazione delle tariffe d'uso dell'impianto.

L'importo delle tariffe verrà annualmente stabilito con provvedimento dell'Amministrazione Comunale.

Art. 8 – ASSICURAZIONE

La concessionaria è responsabile dei danni da essa provocati a cose ad atleti e terzi all'interno dell'impianto e di eventuali atti vandalici che potranno verificarsi nella struttura e alle attrezzature ed è pertanto obbligata a stipulare apposita polizza di assicurazione per la responsabilità civile con i massimali di legge o concordati con il Comune.

Art. 9 – UTENZE

E' a carico della concessionaria, che vi provvederà direttamente, il pagamento delle spese per la fornitura di energia elettrica, gas, acqua e spese telefoniche, di custodia e di pulizia, relative all'intero impianto (compresa, quindi, quelle relative alla quota di immobile in concessione ad altra associazione di cui al comma successivo).

Alla concessionaria sarà rimborsata dall'Associazione Circolo della Scherma, titolare di concessione della gestione degli spazi siti al piano terra dell'immobile evidenziati in rosso nella planimetria allegata, la quota pari al 23% delle spese sostenute, escluse le spese telefoniche, di pulizia e di custodia.

Art. 10 - USI PARTICOLARI DELL'IMPIANTO

L'impianto potrà essere utilizzato per manifestazioni sportive organizzate per proprio conto dal Comune di Lecco o per attività sportive e del tempo libero organizzate da società del territorio indirizzate dal Comune di Lecco.

L'uso si intenderà gratuito quando le manifestazioni saranno organizzate direttamente dal Comune, in questo caso la Concessionaria è sollevata da ogni tipo di responsabilità per eventuali danni alle persone e alle attrezzature, compresi quelli derivanti dall'uso improprio dell'attrezzatura sportiva installata all'interno dell'impianto.

Quando invece le manifestazioni saranno organizzate da altri richiedenti, resta inteso che il concessionario dell'impianto praticherà le tariffe e le modalità previste dall'art.7.

Art. 11 – CONTROLLI E VERIFICHE

Il Comune di Lecco potrà, tramite propri funzionari a ciò autorizzati, verificare periodicamente lo stato d'uso dell'impianto. A tali funzionari dovrà essere consentito il libero accesso all'impianto in qualsiasi momento.

Il concessionario ha l'obbligo di presentare annualmente (entro il 31 gennaio) al servizio Sport del Comune una specifica relazione tecnica, sull'attività svolta, sullo stato di manutenzione e conservazione degli immobili e degli impianti tecnologici, corredata dal bilancio annuale economico. La competente Commissione consiliare verifica, almeno una volta l'anno, l'attività svolta, a partire dalla documentazione prodotta ai sensi del comma 2 del presente articolo e incontrando i referenti dell'Associazione.

Art. 12 — OBBLIGHI PREVISTI DAL D.LGS. N. 81/2008

Il concessionario è tenuto all'osservanza delle norme previste dal D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. in materia di sicurezza sul lavoro. Dovrà ottemperare alle norme sulla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti e mezzi atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti.

Art. 13 – OBBLIGHI PREVISTI DALL'ART. 19 DEL D.M. 18 MARZO 1996, MODIFICATO E INTEGRATO DALL'ART. 19 DEL D.M. 6 GIUGNO 2005

Il concessionario è responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza; per tale compito può avvalersi di una persona appositamente incaricata, o di un suo sostituto, che deve essere presente durante l'esercizio dell'attività.

Per garantire la corretta gestione della sicurezza deve essere predisposto un piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza.

Art. 14 - DECADENZA, RECESSO, SOSPENSIONE DELLA CONVENZIONE

Il Comune di Lecco avrà diritto a risolvere unilateralmente, con decorrenza immediata, la presente convenzione, fatto salvo il diritto del Concedente stesso al risarcimento degli eventuali danni subiti, qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi previsti dalla presente convenzione.

In particolare sarà motivo di decadenza il verificarsi di una delle seguenti circostanze:

- qualora l'Associazione consegnataria ponga in essere atti che costituiscano, direttamente o indirettamente, gravi violazioni di legge o regolamenti, ovvero inosservanza di ordinanze e prescrizioni dell'Autorità Comunale;
- qualora si verifichi lo scioglimento dell'Associazione concessionaria o comunque si verifichino sostanziali modifiche nella struttura della stessa, tali da far venir meno il rapporto fiduciario sulla base del quale la presente convenzione è stata stipulata;
- il mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie;
- l'interruzione del servizio e/o abusi e prevaricazioni nei confronti degli utenti;

Il Comune può sospendere il rapporto in caso di calamità naturali e utilizzare l'impianto per le necessità del caso.

La concessionaria potrà recedere in qualunque momento dal contratto, dandone avviso al Comune di Lecco mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno 6 mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

Art. 15 – INFRAZIONI CIRCA LA MANUTENZIONE

In caso di violazione degli obblighi contrattualmente assunti relativi alla manutenzione, che comportino danni alle strutture o agli immobili, l'Amministrazione Comunale si riserva di eseguire o di far eseguire le necessarie opere di riparazione. E' fatto obbligo al concessionario di provvedere al versamento delle spese così sostenute dal Comune entro il termine di 30 giorni dalla richiesta relativa.

In caso di inosservanza il Comune ha diritto a risolvere unilateralmente, con decorrenza immediata, la presente convenzione. E' fatto salvo il diritto dell'Amministrazione ad ottenere il risarcimento di eventuali ulteriori danni.


Art. 16 – CAUZIONE

A garanzia del completo adempimento di tutte le condizioni del presente accordo la concessionaria verserà deposito cauzionale o esibirà contestualmente alla sottoscrizione dell'atto formale di convenzione, polizza fidejussoria costituita con primario istituto bancario/assicurativo in cui sia previsto nelle forme usuali il pagamento, a richiesta da parte del beneficiario, nonostante l'opposizione del debitore, dell'importo di € 5.000,00 (cinquemila/00).

Detta cauzione o polizza avrà scadenza solo dopo il rilascio dell'immobile e sarà vincolata ad una dichiarazione di liberatoria emessa dal Comune di Lecco contestualmente al verbale di riconsegna dell'immobile medesimo se lo stesso avrà esito favorevole o successivamente alla definizione di eventuali controversie o rivalse che in quella sede dovessero insorgere.

Art. 17 – CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere nel corso della gestione e che non dovessero risolversi in via bonaria tra il Concessionario e l'Amministrazione concedente, resta esclusivamente



competente il Foro di Lecco.
E' esclusa la clausola arbitrale.


Art. 18- SPESE

Tutte le spese relative alla presente convenzione, dipendenti, inerenti e conseguenti, sono a carico del concessionario.

La presente bozza di contratto, impegna e vincola fin d'ora la parte concessionaria, mentre diverrà impegnativa e vincolante per l'Amministrazione Comunale al momento della stipula del formale atto di convenzione.

Letto confermato e sottoscritto

LA CONCESSIONARIA

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Alfio Ruffini". The signature is written in a cursive style with some loops and flourishes.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Alfredo Marelli



IL SEGRETARIO GENERALE

Paolo Codarri



REFERATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione:


- viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il **28 OTT. 2010** e vi rimarrà affissa
per 15 giorni consecutivi fino al **12 NOV. 2010**, ai sensi dell'art. 124, 1° comma,
del D.Lgs. n. 267/2000.

Li, **28 OTT. 2010**



IL SEGRETARIO COMUNALE

Paolo Codarri



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA in data **8 NOV. 2010**

Li, **8 NOV. 2010**



IL SEGRETARIO GENERALE

Paolo Codarri



